

L.R. 12 novembre 2004, n. 40.

Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini (2).

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 26 novembre 2004, n. 35.

(2) Ai sensi dell'art. 21, L.R. 8 novembre 2006, n. 32 le modifiche apportate alla presente legge dalla suddetta L.R. n. 32/2006 (vedi articoli da 2 a 7 nonché 9 e 10) non si applicano ai progetti presentati entro il 31 dicembre 2006, ai sensi della presente legge.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi costituzionali, con riferimento agli obiettivi indicati nell'art. 1 dello Statuto e nella condivisione di quanto stabilito nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, concorre a garantire nel proprio territorio condizioni di sicurezza dei cittadini ed interviene per diffondere i principi di un'ordinata e pacifica convivenza civile nella legalità democratica, come previsto dall'art. 216 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

2. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, sostiene iniziative tendenti all'integrazione delle politiche sociali e territoriali sulla sicurezza di competenza regionale e degli Enti locali con l'azione di contrasto della criminalità, di competenza degli organi dello Stato.

3. La Regione, d'intesa con le Autonomie locali, attiva forme di collaborazione tra le Polizie locali della Regione, incentivando le forme associate per la gestione coordinata dei servizi di Polizia locale, anche ai sensi dell'art. 13 della L.R. 2 agosto 1997, n. 83.

Art. 2
Interventi.

1. Per le finalità stabilite nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, la Regione:

a) sostiene finanziariamente la realizzazione dei progetti predisposti da Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni e Province (3);

b) indirizza l'intervento regionale ad un utilizzo coordinato e integrato delle risorse finanziarie regionali, statali e dell'Unione Europea;

c) realizza attività di sicurezza, documentazione, comunicazione, informazione, nonché intese ed accordi di collaborazione con gli Organi dello Stato e con enti pubblici nazionali e locali per favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni della criminalità (4);

d) assicura la partecipazione della Regione ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di attività della presente legge;

e) promuove iniziative, d'intesa con gli Enti locali, per il rafforzamento ed il potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo e di telesorveglianza, nonché mediante l'ammodernamento dell'apparato tecnico strumentale, per incrementare la presenza quotidiana e la vigilanza sul territorio della Polizia locale, favorendo l'istituzione del servizio di vigilanza di quartiere;

f) attiva iniziative in materia di sicurezza dei cittadini, legate sia all'esercizio dei compiti di Polizia Locale già conferiti, sia alla prevenzione e diffusione della cultura della legalità in accordo con lo Stato, cui resta attribuita la potestà legislativa esclusiva.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 5, L.R. 8 novembre 2006, n. 32 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «a) sostiene finanziariamente la realizzazione di progetti predisposti da Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni e Province che interessano una popolazione di almeno 10.000 abitanti o che utilizzino almeno sette operatori di polizia locale, dando priorità ad interventi tendenti al recupero sociale di zone degradate e alla difesa di categorie meno protette, nonché ad iniziative tendenti alla conoscenza dell'educazione stradale, attraverso la collaborazione con soggetti sociali interessati a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini, con istituzioni scolastiche, con organizzazioni di categoria ed imprenditoriali e con le forze di Polizia operanti sul territorio.».

(4) Lettera così sostituita dall'art. 5, L.R. 8 novembre 2006, n. 32 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) realizza attività di sicurezza, documentazione, comunicazione, informazione nonché intese ed accordi di collaborazione con gli Organi dello Stato e con Enti pubblici nazionali e locali per favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni della criminalità, attraverso il potenziamento dell'Osservatorio regionale della Polizia Locale, secondo quanto stabilito dall'art. 24 della L.R. n. 83/1997 e successive modifiche ed integrazioni e da successivi atti di organizzazione della Giunta regionale.».

Art. 3

Progetti per la sicurezza.

1. I progetti, finalizzati a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, a prevenire episodi criminosi e ad accrescere la cultura della legalità nell'ambito del risanamento di zone ad alto tasso di criminalità, devono riguardare:

a) istituzioni di presidi decentrati per lo svolgimento di funzioni e compiti propri dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale;

b) potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di impianti tecnologicamente avanzati di controllo e di telesorveglianza (apparati radio, parco automezzi, apparato tecnico-strumentale, servizi informativi e telematici);

c) allestimento o rinnovamento delle sale operative e/o impianto satellitare a tutela degli operatori;

d) attivazione dell'istituto del vigile di quartiere;

e) difesa dalla violenza nei confronti di donne, anziani e bambini, attraverso il controllo di giardini, parchi, scuole, strutture sanitarie;

f) assistenza alle vittime di reati;

g) gestione associata e coordinata dei servizi di Polizia Locale;

h) dispersione scolastica ed educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità;

i) prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili.

2. Hanno priorità i progetti presentati dai Comuni associati e dalle Unioni di Comuni in cui vi siano zone degradate che necessitano di recupero sociale o dove è maggiormente presente l'influenza della grande criminalità organizzata (5).

(5) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 8 novembre 2006, n. 32 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Progetti per la sicurezza. 1. I progetti, finalizzati a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, a prevenire episodi criminosi e ad accrescere la cultura della legalità nell'ambito del risanamento di zone ad alto tasso di criminalità, devono riguardare prioritariamente:

a) istituzione di presidi decentrati per lo svolgimento di funzioni e compiti propri dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale;

b) potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di impianti tecnologicamente avanzati di controllo e di telesorveglianza (apparati radio, parco automezzi, apparato tecnico-strumentale, servizi informativi e telematici);

c) rinnovamento delle sale operative e con impianto satellitare a tutela degli operatori in zone ad alto rischio;

d) istituzione del vigile di quartiere ed estensione del servizio nella fascia serale e notturna e, nei giorni festivi, nelle aree ad alto tasso di criminalità diffusa;

e) difesa dalla violenza nei confronti di donne, anziani e bambini, attraverso il controllo di giardini, parchi, scuole, strutture sanitarie;

- f) assistenza alle vittime di reati;
 - g) gestione associata e coordinata dei servizi di Polizia Locale, con iniziative formative per la qualificazione funzionale degli interventi operativi delle forze di Polizia Locale;
 - h) la dispersione scolastica e l'educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità;
 - i) la prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili.
2. Hanno priorità, inoltre, i progetti presentati dai Comuni associati e dalle Unioni di Comuni in cui vi siano zone degradate che necessitano di recupero sociale o dove è maggiormente presente l'influenza della grande criminalità organizzata.».

Art. 4

Assegnazione dei contributi.

1. Le domande per la concessione dei contributi relativi al finanziamento dei progetti di cui agli articoli 2 e 3, tenendo conto della popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta, possono essere presentate da (6):

a. Comuni singoli o associati con popolazione anche complessiva di almeno 8000 abitanti;

b. Comuni singoli o associati con popolazione anche complessiva al di sotto di 8000 abitanti, nel solo caso in cui in almeno uno di essi si siano verificate, nell'ultimo anno, gravi emergenze di criminalità diffusa;

c. Unioni di Comuni montani e non montani e Province.

2. La Giunta regionale, annualmente, approva, con proprio atto deliberativo, gli ambiti di intervento, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti, tenuto conto del parere obbligatorio, ma non vincolante, espresso dal Forum regionale per la Sicurezza urbana, istituito dall'art. 10, comma 1 (7).

3. Il finanziamento regionale è concesso esclusivamente per spese di progettazione e di esecuzione con l'esclusione delle spese di personale.

4. La Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli effettua l'istruttoria dei progetti presentati, verificando la loro conformità agli articoli 3 e 4 della presente legge, per la loro ammissibilità.

5. Il Comitato Scientifico regionale, istituito dall'art. 6, esamina i progetti pervenuti ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera b).

6. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, approva la graduatoria definitiva per il finanziamento dei progetti.

7. Il contributo regionale viene erogato, con determina dirigenziale del Servizio Sicurezza del Territorio - Legalità, per il 50% a seguito della comunicazione da parte dell'ente locale all'avvio del progetto e, per il restante 50%, previa verifica contabile delle spese sostenute e documentate da una relazione del dirigente responsabile dell'ente locale attestante il regolare perseguimento degli obiettivi programmati e la loro compatibilità finanziaria con il progetto approvato (8).

(6) Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 giugno 2007, n. 603 e la Delib.G.R. 14 aprile 2008, n. 307.

(7) Con Delib.G.R. 9 ottobre 2006, n. 1118 e con Delib.G.R. 26 giugno 2007, n. 603 sono stati approvati gli indirizzi, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti, programma 2006.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 8 novembre 2006, n. 32 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Assegnazione dei contributi. 1. Le domande per la concessione dei contributi relativi al finanziamento dei progetti di cui agli articoli 2 e 3, tenendo conto della popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta, possono essere presentate da:

a) Comuni con popolazione di almeno 8.000 abitanti;

b) Comuni, anche con popolazione al di sotto di 3.000 abitanti nei quali, nell'ultimo anno, si siano verificate gravi emergenze di fenomeni di criminalità diffusa;

c) Comuni associati con una popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti o che utilizzino almeno 7 unità appartenenti alla Polizia Municipale;

d) Unioni di Comuni montani e non montani e Province.

2. La Giunta regionale, annualmente, approva, con propria deliberazione, indirizzi, criteri e modalità per il finanziamento dei progetti, tenuto conto del parere obbligatorio, ma non vincolante, espresso dal Comitato di cui agli articoli 6 e 7, comma 1, lettera a).

3. Il finanziamento regionale è concesso esclusivamente per spese di progettazione e di esecuzione con l'esclusione delle spese di personale.

4. Il Comitato esprime parere obbligatorio ma non vincolante, alla Giunta regionale, in merito alla valutazione dei progetti pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b).

5. Il contributo regionale viene erogato, con determina dirigenziale del Servizio Sicurezza del Territorio-Legalità, per il 50% a seguito della comunicazione da parte dell'ente locale dell'avvio del progetto e per il restante 50%, previa verifica contabile delle spese sostenute e documentate da una relazione del dirigente responsabile dell'ente locale attestante il regolare perseguimento degli obiettivi programmati e la loro compatibilità finanziaria con il progetto approvato.».

Art. 5

Ruolo della Conferenza permanente Regione-Enti locali.

[1. La Conferenza permanente Regione/Enti locali di cui alla L.R. 18 aprile 1996, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, si riunisce almeno due volte l'anno per esaminare i temi della sicurezza del territorio; a tali riunioni possono essere invitati a partecipare i Prefetti, i Questori, i Comandanti dell'Arma dei Carabinieri, i Comandanti della Guardia di Finanza, i Comandanti delle Polizie Locali e di quelle consorziate o associate, nonché i Sindaci dei Comuni promotori di progetti, per compiere un esame ricognitivo sulle tematiche generali riguardanti i progetti presentati e sulle modalità di interventi a livello territoriale] (9).

(9) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 2, L.R. 8 novembre 2006, n. 32 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 21 della stessa legge).

Art. 6

Comitato scientifico regionale.

1. È istituito presso l'Assessorato agli Enti Locali, Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli, il Comitato Scientifico regionale permanente per le politiche della Sicurezza e della Legalità.
2. Il Comitato è costituito da cinque esperti nominati dalla Giunta regionale sulla base di una rappresentanza di tutte le realtà provinciali (10).
3. Il Comitato, al suo interno, nomina il Presidente nella riunione di insediamento e disciplina con apposito atto il proprio funzionamento.
4. I Componenti del Comitato devono avere specifiche competenze professionali e scientifiche nel campo della Sicurezza, Legalità e della Prevenzione di fenomeni criminosi.
5. Con atto organizzativo la Giunta regionale stabilisce d'intesa con la 2^a Commissione Consiliare, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, i requisiti dei componenti, i criteri, le modalità di nomina e i casi di revoca degli stessi (11).
6. Per lo svolgimento delle funzioni il Comitato si avvale della Direzione Riforme Istituzionali-Enti locali-Controlli.

(10) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 32 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 21 della stessa legge).

(11) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, L.R. 8 novembre 2006, n. 32 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Con atto organizzativo la Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, i requisiti dei Componenti, i criteri e le modalità di nomina degli stessi.».

(giurisprudenza)

Art. 7

Funzioni del Comitato Scientifico Regionale.

1. Il Comitato, di cui all'art. 6, svolge le seguenti funzioni:

a) supporto tecnico-scientifico al Forum regionale per la Sicurezza Urbana, di cui all'art. 10, con riferimento alle attività di competenza del Forum, avvalendosi, a tal fine, dell'Osservatorio regionale di Polizia Locale di cui alla L.R. 2 agosto 1997, n. 83;

b) esamina i progetti, ammessi a seguito di istruttoria di cui all'art. 4, in merito alla conformità degli stessi a quanto disposto dalla deliberazione di cui all'art. 4, comma 2; formula una graduatoria degli stessi esprimendo un parere, obbligatorio, ma non vincolante, alla Giunta regionale, in merito al finanziamento dei progetti esaminati;

c) promuove, avvalendosi dell'Osservatorio regionale di Polizia Locale, di cui all'art. 24 della L.R. 2 agosto 1997, n. 83, attività di studio e ricerca documentaria sui temi della

devianza, della dispersione scolastica, della criminalità, della droga e di tutti gli aspetti della patologia sociale;

d) analizza problematiche specifiche sulla sicurezza attraverso l'esame dei dati e del monitoraggio dei fenomeni criminosi, elaborati e prodotti dall'Osservatorio regionale della Polizia Locale (12).

(12) Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 8 novembre 2006, n. 32 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Funzioni del comitato scientifico regionale. 1. Il Comitato di cui all'art. 6 svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri alla Giunta regionale in merito agli indirizzi, criteri e modalità sullo schema di delibera di cui all'art. 4, comma 2 della presente legge;

b) esprime altresì parere obbligatorio, ma non vincolante, alla Giunta regionale in merito alla valutazione dei progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, in merito alla conformità degli stessi a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della presente legge;

c) promuove, d'intesa ed in collaborazione con l'Osservatorio regionale della Polizia Locale, di cui all'art. 24 della L.R. n. 83/1997, attività di studio e ricerca documentaria sui temi della devianza, della dispersione scolastica, della criminalità, della droga e di tutti gli aspetti della patologia sociale;

d) analizza problematiche specifiche sulla sicurezza attraverso l'esame dei dati e del monitoraggio dei fenomeni criminosi, elaborati e prodotti dall'Osservatorio regionale della Polizia Locale;

e) presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato della sicurezza del territorio della Regione Abruzzo;

f) svolge attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza nel campo nazionale e dell'Unione Europea;

g) attiva la cooperazione, d'intesa con l'Osservatorio regionale della Polizia Locale, tra le istituzioni pubbliche, le parti sociali e gli organi dello Stato operanti nel settore della Sicurezza del Territorio per un completo esame dei fenomeni di illegalità e di devianza sociale.».

Art. 8

Adesione al forum europeo per la sicurezza urbana.

1. La Regione aderisce al Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, Associazione internazionale, con sede a Parigi, costituita tra Comuni, Province e Regioni d'Europa; i diritti conseguenti all'adesione all'Associazione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

2. L'Associazione persegue il fine di riunire le collettività locali d'Europa che mettono in atto, ciascuna nel proprio ambito di competenza, azioni e programmi di prevenzione della criminalità e dell'insicurezza nelle Città.

3. Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modifiche del vigente Statuto dell'Associazione.

4. La Regione aderisce al Forum attraverso il pagamento di una quota annuale il cui importo viene determinato come da Statuto dell'Associazione e nell'ambito della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio regionale.

Art. 9

Celebrazione della Giornata regionale per la legalità.

1. La Regione Abruzzo promuove la celebrazione annuale della "Giornata regionale per la legalità" al fine di sostenere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio abruzzese. La Regione Abruzzo, in occasione della celebrazione della "Giornata regionale per la legalità" organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità.
2. La Giunta regionale individua la data più appropriata per la celebrazione della "Giornata regionale per la legalità", stabilisce le modalità attuative per la sua organizzazione, indicando la quota parte dello stanziamento, di cui al comma 5 del presente articolo, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante, del Forum regionale per la Sicurezza urbana, di cui all'art. 10, comma 3, lettera b).
3. Il programma delle iniziative è curato dalla Direzione Riforme istituzionali - Enti Locali - Controlli che, in fase di predisposizione dello stesso può avvalersi della collaborazione di Enti ed associazioni, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel campo dell'educazione alla legalità.
4. All'onere derivante dai commi che precedono si provvede con quota parte dello stanziamento, annualmente determinato con legge di bilancio, iscritto nell'ambito della U.P.B. 14.02.001 - Cap. 122340, denominato: Interventi per la sicurezza dei cittadini (13).

(13) Articolo così sostituito dall'art. 10, L.R. 8 novembre 2006, n. 32 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Giornata regionale per la legalità. 1. La Regione Abruzzo, in memoria delle vittime del dovere e della criminalità, promuove la "Giornata regionale per la legalità", di cui all'art. 217 della L.R. n. 15/2004.

2. Le modalità attuative sono quelle stabilite con Atto di organizzazione della Giunta regionale in conformità con il citato art. 217.».

Art. 10

Istituzione del Forum regionale per la Sicurezza Urbana.

1. È istituito il Forum regionale per la Sicurezza Urbana, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e formato:

- a) dal componente della Giunta regionale, con delega alle Autonomie locali, con funzioni di Presidente;
- b) da tre Consiglieri regionali;
- c) dai quattro Presidenti delle Province d'Abruzzo;

d) dai Sindaci delle città capoluogo;

e) da un rappresentante dell'ANCI, da uno della Legautonomie e da uno dell'UNCEM.

2. Il Forum regionale per la Sicurezza Urbana rappresenta la sede della concertazione tra Regione Abruzzo e Enti locali in materia di politiche sulla Sicurezza.

3. Il Forum regionale per la Sicurezza Urbana, avvalendosi del Comitato Scientifico regionale, istituito dall'art. 6, svolge le seguenti funzioni:

a) è organo consultivo della Giunta regionale in materia di sicurezza del territorio;

b) a tal fine attiva la cooperazione tra le istituzioni pubbliche, le parti sociali e gli organi di Stato operanti nel settore della Sicurezza del Territorio per un completo esame dei fenomeni di illegalità e di devianza sociale;

c) esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, alla Giunta regionale in merito ad ambiti d'intervento, criteri e modalità di finanziamento dei progetti secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, ed in merito alle modalità di attuazione della "Giornata regionale per la legalità", di cui all'art. 9 (14).

(14) Articolo così sostituito dall'art. 11, L.R. 8 novembre 2006, n. 32 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Norma transitoria. 1. Nella fase di prima applicazione della presente legge le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale - Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Controlli - Servizio Sicurezza del Territorio - Legalità, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 11

Norma finanziaria.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è autorizzata, per l'anno 2004, l'iscrizione dello stanziamento di € 300.000,00, nell'ambito della U.P.B. 14 02 001 sul Cap. 122340 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per la sicurezza dei cittadini, ai sensi dell'art. 216 della L.R. n. 15/2004 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà determinato ed iscritto con legge di bilancio nel pertinente capitolo.

Art. 12

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

